



CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO

Per gli Operai Agricoli e Florovivaisti
della Provincia di Venezia

01/01/2012 - 31/12/2015

ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Il giorno 23 novembre 2012 presso la sede di Confagricoltura Venezia, a Mestre in via Monteverdi 15 tra:

- Confagricoltura Venezia, rappresentata da Carlo Pasti, Romano Silimbani, assistiti dal direttore Rita Tognon e da Filippo Fumei,
- la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Venezia rappresentata dal direttore Marco Chiesa
- la Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia, rappresentata dal direttore Mario Quaresimin e da Bernardetta Pavan;

e

- la FLAI CGIL di Venezia rappresentata da Alessandro Zanotto
- la FAI CISL di Venezia rappresentata da Ivano Cavallin e Pierpaolo Piva
- la UILA UIL di Venezia rappresentata da Michele Gervasutti

con una delegazione dei lavoratori:

Renata Amadio, Gerlando Paci, Sandro Gaetani, Onelio Marini, Gianpietro Burin, Gianni Toffolon, è stato raggiunto l'Accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Venezia, nei termini seguenti.

Organismo bilaterale

Le Parti si danno atto di aver provveduto alla costituzione dell'Ente Bilaterale di cui all'articolo 8 del Contratto Nazionale di Lavoro del 25 maggio 2010.

L'Ente Bilaterale svolge le funzioni demandate:

- all'Osservatorio provinciale dall'articolo 9 del vigente CCNL,
- ai Centri di formazione agricola dall'articolo 10 del vigente CCNL;
- al Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro dall'allegato n. 3 al vigente CCNL.

L'Ente Bilaterale dovrà altresì promuovere programmi di formazione professionale per i lavoratori agricoli e florovivaisti, con particolare attenzione alla tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

L'Ente Bilaterale dovrà inoltre svolgere le attività attualmente svolte dalla Cassa Extra legem, a condizione che l'INPS riconosca l'Ente Bilaterale quale soggetto titolato alla sottoscrizione della convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale provinciale e per l'erogazione delle prestazioni integrative nel caso di malattia ed infortunio.

L'Ente Bilaterale si propone infine lo scopo di promuovere, nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e sicurezza per i lavoratori del comparto agricolo e si pone quale sede privilegiata per l'osservazione delle dinamiche e tendenze del mercato del lavoro.

Le Parti si danno atto che la misura dello 0,03% del contributo di assistenza contrattuale provinciale a carico del datore di lavoro (percentuale complessiva dello 0,33%) viene destinata al finanziamento delle attività dell'Ente Bilaterale.

Lavoro straordinario, festivo, notturno

A partire dal 1° dicembre 2012, per il lavoro da eseguirsi di notte e nei giorni festivi, nelle attività agrituristiche, è prevista, qualora il lavoratore non abbia svolto nel corso della settimana l'intero orario contrattuale di 39 ore, l'applicazione della maggiorazione del 15%.

I lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario possono optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, con il limite di 24 ore annue.

Retribuzioni operai addetti alla raccolta

Il livello G della terza area (applicabile alla raccolta dell'uva e a tutte le raccolte quando l'operaio presta per la prima volta nell'Azienda la sua opera) viene soppresso; gli operai addetti alla raccolta vengono pertanto inquadrati nel livello F.

Malattia

Al lavoratore colpito da gravi patologie che supera i 6 mesi di assenza per malattia nell'anno solare, è prevista la corresponsione da parte del Fondo Extra-legem del 50% della retribuzione per ulteriori sei mesi.

Per la comprovata motivazione legata a gravi e lunghe malattie o infortuni può essere previsto l'anticipo del TFR.

Permessi

Viene riconosciuto anche all'operaio a tempo determinato, purché abbia svolto nell'azienda 150 giornate di lavoro (nell'anno dell'evento o in quello precedente) un giorno di permesso retribuito per la nascita di un figlio.

Mezzi di trasporto

Per gli autisti e gli addetti all'utilizzo dei mezzi agricoli, deve essere conservato il posto di lavoro nel caso di sospensione o ritiro della patente per cause non imputabili al lavoratore.

Lavori pesanti e disagiati

Tra i lavori pesanti e disagiati, da compensare con la maggiorazione del 10%, vengono individuate le lavorazioni e il confezionamento di prodotti ortofrutticoli svolti in ambienti con temperature inferiori ai 7 gradi centigradi.

Rapporto di lavoro a tempo parziale

In riferimento all'articolo 17 del CCNL del 25 maggio 2000 la durata della prestazione individuale in caso di part-time viene individuata, per i lavori di pulizie negli alloggi delle aziende agrituristiche, nei seguenti minimi:

1. per prestazioni settimanali 4 ore,
2. per prestazioni mensili 17 ore,
3. per prestazioni annuali 208 ore.

Classificazione e mansioni

Vengono individuate ed inquadrare le seguenti figure professionali:

Livello "a" - ex specializzato super

Responsabile di cucina nelle aziende agrituristiche.

Livello "b2"

Addetto all'impianto di produzione di energia da biomasse, che provvede all'alimentazione dell'impianto, alla sorveglianza del medesimo ed agli interventi che garantiscono il normale funzionamento dell'impianto stesso.

Operai addetti alle valli

L'indennità per il pernottamento in valle, a partire dal 1° dicembre 2012, diventa di euro 50,00.

Aumenti retributivi

Le retribuzioni degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Venezia aumentano del 5,3% con decorrenza 1° novembre 2012.

Agli operai a tempo indeterminato e determinato il cui rapporto di lavoro sia in essere alla data odierna, verrà corrisposto un importo a titolo di una tantum, per il periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2012, da erogare con la retribuzione del mese di novembre 2012, pari a:

- euro 70,00 per gli operai a tempo determinato che abbiano effettuato nel corso del 2012 almeno 100 giornate di lavoro;
- euro 130,00 per gli operai a tempo indeterminato, rapportati al periodo di lavoro del 2012 e all'orario di lavoro.